

ORIGINALE

COMUNE DI POSTALESIO

Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 16 del Registro Delibere

OGGETTO: SCIOGLIMENTO CONVENZIONE DI SEGRETERIA FRA I COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA, POSTALESIO, CASTIONE ANDEVENNO, GORDONA E SAMOLACO – APPROVAZIONE CONVENZIONE DI SEGRETERIA FRA I COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA, POSTALESIO, CASTIONE ANDEVENNO E ALBOSAGGIA

L'anno **DUEMILATREDICI** addì **DUE** del mese di **AGOSTO** alle ore **21,00** presso la sala della Sede Municipale

Risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
BONINI	FEDERICO	1	
ANDREANI	CESARE	2	
TOGNONI	CLAUDIO	3	
FULLIN	SONIA	4	
FUMAGALLI	MARCO		1
MARANTA	MIRKO	5	
TAGNI	VALERIO	6	
DEL MOLINO	AURELIO	7	
FONTANA	FAUSTO	8	
MANFROI	IORIS CARLO		2
PAROLI	FLAVIA	9	
FRANCHETTI	GABRIELE	10	
GABRIELI	STEFANIA in Dioli	11	

Partecipa il Segretario Comunale **CERRI Dr.ssa RINA**

Il Sig. **BONINI FEDERICO** nella sua qualità di **SINDACO** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

OGGETTO: SCIoglimento CONVENZIONE DI SEGRETERIA FRA I COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA, POSTALESIO, CASTIONE ANDEVENNO, GORDONA E SAMOLACO – APPROVAZIONE CONVENZIONE DI SEGRETERIA FRA I COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA, POSTALESIO, CASTIONE ANDEVENNO E ALBOSAGGIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che :

con deliberazione del C.C. n. 09 in data 09.04.2010, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale tra i comuni di Berbenno di Valtellina, Postalesio, Castione Andevenno, Gordona e Samolaco che individuava il Comune di Berbenno di Valtellina quale Comune capo convenzione, successivamente prorogata con deliberazione consiliare n. 6 del 20.07.2012, esecutiva ai sensi di legge;

CONSIDERATO che il Comune di Albosaggia ha espresso la volontà di associarsi con i predetti Comuni per svolgere in modo coordinato l'ufficio di segreteria comunale servendosi dell'opera del segretario comunale in servizio presso detta convenzione, anche a seguito di collocamento in quiescenza del dott. Mevio, precedente segretario titolare ;

ACQUISITO l'assenso da parte del Segretario Comunale dott. Cerri Rina;

CONSIDERATO che l'adesione alla richiesta di Albosaggia è subordinata allo scioglimento della convenzione in essere ed all'approvazione di una nuova convenzione fra i Comuni di Berbenno di Valtellina, Postalesio, Castione ed Albosaggia;

CONSIDERATO:

- che l'art. 30 del D.Lgs. n. 18/08/2000, n. 267 stabilisce che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare convenzioni indicando il fine, la durata, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;
- che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 prevedono la possibilità per i Comuni le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia, di stipulare tra loro convenzioni per l'Ufficio di Segreteria;

DATO ATTO che i Sindaci dei Comuni interessati hanno espresso verbalmente il loro assenso;

VISTO l'allegato schema di convenzione composto di n° 08 articoli, che definisce le condizioni del rapporto per la gestione del servizio e preso atto che detto schema di convenzione contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 30 del D.Lgs.267/2000;

DATO ATTO che le funzioni di Comune Capo convenzione continueranno ad essere svolte dal comune di Berbenno di Valtellina ;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO l'art. 7, comma 31 ter, del D.L. 31/05/2010, n. 78 così come modificato dalla legge di conversione 30/07/2010, n. 122 che ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione del Ministero dell'Interno;

VISTO il D.M. 31/07/2010 del Ministero dell'Interno che dispone la successione dei Prefetti dei Comuni capoluoghi di Regione ai soppressi Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali dell'Agenzia;

VISTO il parere favorevole del responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi nelle forme di legge, essendo n. 11 i Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

DI SCIOGLIERE la Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria tra i Comuni di Berbenno di Valtellina, Postalesio, Castione, Samolaco e Gordona

DI APPROVARE la Convenzione nel testo allegato al presente provvedimento per la gestione in forma associata del servizio di segreteria tra i Comuni di Berbenno di Valtellina, Postalesio, Castione e Albosaggia con decorrenza dalla data di assegnazione del titolare della segreteria da parte dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali. – Prefettura di Milano

DI AUTORIZZARE il Sindaco di Berbenno di Valtellina identificato quale Ente capo convenzione al proseguimento ed alla definizione della relativa pratica, allorché in possesso degli atti deliberativi delle altre Amministrazioni Comunali.

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell'Interno – Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Prefettura di Milano – Ufficio Territoriale del Governo – Sezione Regionale

INDI

Sentita la proposta di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ed eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi nelle forme di legge, essendo n. 11 i Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ed eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°c. del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI POSTALESIO
PROVINCIA DI SONDRIO

Convenzione per la gestione del servizio associato di Segreteria tra i Comuni di Berbenno di Valtellina, Postalesio, Castione e Albosaggia .

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000, TRA I COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA, POSTALESIO, CASTIONE ED ALBOSAGGIA

L'anno DUEMILATREDICI , addì ____ (____), del mese di _____, nella residenza Municipale di Berbenno di Valtellina (So)
fra i Sindaci dei Comuni di:

- **BERBENNO DI VALTELLINA (SO)** con sede in Berbenno di Valtellina (SO), Piazza Municipio, __, (codice fiscale _____) , nella persona di Bongiolatti dott. Pierluigi, nato a _____, il _____, Sindaco pro-tempore, che interviene nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comunale che rappresenta;
- **POSTALESIO (SO)** con sede in Postalesio, Via Vanoni, __, (codice fiscale _____) nella persona di Bonini geom. Federico, nato a _____, il _____, Sindaco pro-tempore, che interviene nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comunale che rappresenta;
- **CASTIONE (SO)** con sede in Castione Andevenno, Via _____, (codice fiscale _____) nella persona di Franchetti geom. Massimiliano, nato a _____, il _____, Sindaco pro-tempore che interviene nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comunale che rappresenta
- **ALBOSAGGIA (SO)** con sede in Albosaggia, Via _____, (codice fiscale _____) nella persona di Murada Graziano , nato a _____, il _____, Sindaco pro-tempore che interviene nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comunale che rappresenta

Premesso

- che l'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
- che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede espressamente che i Comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Prefettura di Milano Ufficio Territoriale del Governo – Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Lombardia;
- che l'art. 10 del D.P.R. 4.12.1997 n. 465 attribuisce ai Comuni, le cui sedi siano comprese nell'ambito territoriale della medesima Prefettura di Milano Ufficio Territoriale del Governo – Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Lombardia, la facoltà di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per lo svolgimento del servizio di segreteria comunale;
- che in forza dei seguenti atti deliberativi:

C.C. Berbenno di Valtellina	N.....	del.....
C.C. Postalesio	N.....	del.....
C.C. Castione Andevenno	N.....	del.....
C.C. Albosaggia	N.....	del.....

I Comuni predetti convengono di stipulare apposita convenzione per la gestione del servizio di segreteria in forma associata, avvalendosi di un unico Segretario Comunale nelle forme di cui all'art 30 del D.Lgs 267/2000 e avuto altresì riguardo a quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 465/1997 Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali a norma dell'art. 98, comma 3, del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Scopo ed oggetto della Convenzione

La presente convenzione regola e disciplina il servizio di segreteria tra il Comune di Berbenno di Valtellina, Comune capoconvenzione, ed i Comuni di Postalesio, Castione Andevenno e Albosaggia, al fine di avvalersi delle prestazioni di un unico Segretario Comunale.

I Comuni convenzionati fanno parte della Provincia di Sondrio, e sono compresi nell'ambito territoriale della medesima Prefettura di Milano - Ufficio Territoriale del Governo .

La presente convenzione è di classe III.

Art. 2 – Durata della Convenzione e cause di scioglimento

La presente convenzione avrà durata di anni cinque, decorrenti dalla data di assegnazione del Segretario da parte della Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Milano - Sezione Regionale dell' ex Agenzia Autonoma per la Gestione dei Segretari Comunali e Provinciali.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali;
- recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni;
- recesso unilaterale dei Sindaci neoeletti manifestanti la volontà di esercizio del potere di nomina da parte di uno dei comuni interessati alla convenzione in applicazione del DPR n. 465/97, con provvedimento da adottarsi entro il 120° giorno successivo alla proclamazione dei Sindaci neo eletti.

Art. 3 - Stato giuridico e Trattamento economico

Lo stato giuridico e le competenze del Segretario Comunale convenzionato sono fissati dalla Legge, dai rispettivi Statuti Comunali, dai Regolamenti e decreti sindacali.

Il trattamento economico del Segretario assegnato alla Segreteria convenzionata è determinato dalle disposizioni di legge, dai contratti collettivi di lavoro o da altri provvedimenti di analoga valenza.

Al Segretario Comunale, titolare del servizio di segreteria convenzionato è attribuita una retribuzione mensile aggiunta nei termini di cui all'art. 10 del regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali approvato con D.P.R. 465/97.

Art. 4 –Rimborso spese di viaggio

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 del C.C.N.L. al segretario spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili per l'accesso alle diverse sedi.

Viene autorizzato l'utilizzo di mezzo proprio, nel qual caso verrà applicato il criterio del rimborso pari ad 1/5 del prezzo della benzina verde, in attuazione delle determinazioni adottate dall'Agenzia Nazionale per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Dette spese restano a carico dei singoli Comuni convenzionati.

Art. 5 – Servizio del Segretario

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali sottoscritto il 16 maggio 2001, il Segretario Comunale deve prestare servizio settimanalmente con le modalità concordate tra i rispettivi Sindaci e lo stesso Segretario Comunale. L'orario di servizio viene ripartito in misura proporzionale al riparto delle spese, tenendo conto degli orari nei quali le singole Amministrazioni stabiliscono le sedute dell'esecutivo comunale e le adunanze consiliari.

La gestione associata, deve assicurare la corretta funzionalità del servizio del Segretario nella reciproca collaborazione tra i predetti enti ed a salvaguardia dei loro interessi.

Il Sindaco del Comune di Berbenno di Valtellina provvederà, sentiti i Sindaci dei Comuni convenzionati, all'emissione del parere per aspettative e congedi straordinari, al congedo ordinario e alla richiesta di sostituzione del Segretario Comunale.

Nel caso di supplenza per periodi di congedo per ferie o malattia l'incarico di supplenza può essere conferito disgiuntamente da ciascuno dei cinque Comuni. I Sindaci dei Comuni convenzionati, al fine di soddisfare al meglio le esigenze di servizio delle popolazioni interessate, nell'interesse dei servizi ed in accordo con il Segretario comunale, potranno concordare in qualsiasi momento temporanee modifiche all'orario concordato in precedenza, ove sussistano giustificati motivi che rendano necessaria la presenza del Segretario in un Ente anziché in un altro.

Art. 6 – Ripartizione delle spese – rendiconti – rimborsi

Le quote di compartecipazione dei Comuni convenzionati alle spese inerenti la gestione associata del servizio di segreteria viene determinata, nelle seguenti misure:

- 50 % a carico del Comune di Berbenno di Valtellina
- 11 % a carico del Comune di Postalesio
- 22 % a carico del Comune di Castione Andevenno
- 17 % a carico del Comune di Albosaggia

Il Comune di Berbenno di Valtellina assume il coordinamento organizzativo della gestione, ivi compresa la tenuta della gestione amministrativa e contabile. Resta inteso che su ogni atto di amministrazione del rapporto di lavoro il Sindaco di Berbenno di Valtellina è tenuto ad acquisire – di norma - il parere o il concerto degli altri Sindaci.

Al Comune Capo convenzione spetta la liquidazione dei compensi per missioni effettuate dal Segretario comunale per comune interesse dei Comuni convenzionati, non imputabili direttamente ai singoli Enti, in proporzione alle quote sopra indicate.

A fronte delle spese per la gestione del servizio di segreteria convenzionata il Comune capo convenzione iscrive nella parte attiva del bilancio la somma dovuta dai Comuni convenzionati in ragione delle percentuali di riparto indicate nel presente articolo, oltre ad una quota spese pari a n. 40 ore del personale amministrativo di categoria C per il disbrigo delle pratiche amministrative e contabili connesse al funzionamento dell'Ufficio di Segreteria Convenzionata.

Il Comune capo-convenzione provvederà al finanziamento di tutte le spese di gestione e al recupero con cadenza annuale, della parte dovuta dai Comuni di Postalesio, Castione e Albosaggia.

A tal fine comunicherà entro il mese di marzo di ogni anno l'ammontare della spesa presunta e i Comuni convenzionati verseranno a titolo di acconto, entro il mese di maggio, una somma pari al 50% e a titolo di secondo acconto, entro il mese di novembre, una somma pari al 40% .

Entro il mese di febbraio si comunicheranno il rendiconto e il riparto delle spese effettivamente sostenute nell'anno precedente.

I Comuni convenzionati dovranno provvedere al versamento del saldo della quota spesa di competenza entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione.

Art. 7 – Forme di consultazione

Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che operano d'accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il miglior funzionamento dell'ufficio di segreteria.

Art. 8 - Norma di chiusura – Competenze della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di regolamenti vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni di approvazione della stessa da parte dei Consigli comunali sarà inviata in copia autenticata alla Prefettura – U.T.G. di Milano - Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Lombardia.

Il presente atto è esente da bollo ai sensi del punto 16 della Tab. All. B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Il Sindaco del Comune di Berbenno di Valtellina
Bongiolatti Pier Luigi

Il Sindaco del Comune di Postalesio
Bonini Federico

Il Sindaco del Comune di Castione Andevenno
Fianchetti Massimiliano

Il Sindaco del Comune di Albosaggia
Murada Graziano

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CC N 16 DEL 02/08/2013

OGGETTO: SCIoglimento CONVENZIONE DI SEGRETERIA FRA I COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA, POSTALESIO, CASTIONE ANDEVENNO, GORDONA E SAMOLACO – APPROVAZIONE CONVENZIONE DI SEGRETERIA FRA I COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA, POSTALESIO, CASTIONE ANDEVENNO E ALBOSAGGIA

Parere di regolarità tecnica e contabile: **FAVOREVOLE**

Postalesio, lì 02/08/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Cerri dr.ssa Rina

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Bonini Federico



IL SEGRETARIO COMUNALE

Cerri Rina

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 05 AGO. 2013.

Lì, 05 AGO. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE

Cerri Rina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno stesso dell'adozione per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 - 4° comma D.L. 18.08.2000, n. 267.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Cerri Rina